

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08757/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8757 del 2023, proposto da Lucia Jencinella, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Valeri, Roberta Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Laura Laganà, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

A) la prova pratica somministrata in data 21.7.2022 alla ricorrente dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, con modalità computer-based, in sede di svolgimento della prova orale per la classe di concorso A001 – Arte e Immagine del concorso ordinario per il personale docente della

Scuola Secondaria di I grado di cui al D.D. n. 499 del 21.4.2020 e D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 e successivi, da ultimo D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, in quanto illegittimamente assegnata alla candidata senza previa estrazione della tecnica di realizzazione dell'elaborato né della traccia oggetto di prova pratica all'atto dello svolgimento della stessa in violazione dell'art. 5, comma 4 del D.D. n. 23/2022 e dell'allegato A al Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 ed il relativo elaborato acquisito illegittimamente in violazione del principio dell'anonimato;

B) la procedura ed il verbale di correzione della prova pratica, ove risultano nome e cognome e codice fiscale dell'interessata e relativa valutazione in centesimi;

C) la griglia di valutazione della prova orale del concorso ordinario A001 D.D. 499/2020 ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 6, comma 4 del D.M. n. 326/2021 e dell'Allegato A al medesimo decreto della candidata Jencinella Lucia, e segnatamente la griglia sub b) di valutazione della prova pratica nonché punteggio finale della prova orale su media aritmetica dell'esito della prova orale e della prova pratica;

D) l'elenco dei risultati delle prove orali datato 6.4.2023 della Commissione n. 1 e pubblicato nella medesima data mediante affissione, nella parte in cui illegittimamente assegna alla sig.ra Jencinella la valutazione di 60/100 quale voto finale per la prova orale, non sufficiente ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso d'interesse ai sensi degli artt. 10 co.9 del D.M. n. 326/2021 e 7 co. 7 del D.D. n. 23/2022;

E) ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente ove esistenti di estremi e data sconosciuti, per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente a sostenere la prova pratica per la classe di concorso A001 – Arte e Immagine del concorso ordinario de quo previa estrazione della tecnica di realizzazione dell'elaborato e della traccia oggetto di prova pratica all'atto dello svolgimento della stessa e mediante attuazione del principio dell'anonimato in fase di acquisizione e correzione della prova pratica svolta;

nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente e per la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti conseguenti agli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza, di cui al ricorso, con cui è stata richiesta l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli altri candidati al concorso che hanno ottenuto posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente;

Ritenuto necessario procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei menzionati soggetti;

Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto altresì necessario, al fine del decidere, che l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito alle circostanze contestate dalla parte ricorrente, con particolare riferimento alle procedure di estrazione delle tracce della prova pratica e alle tecniche inerenti l'anonimizzazione dei dati dei candidati, alla luce delle doglianze formulate;

Ritenuto di dover concedere all'amministrazione un termine pari a sessanta giorni per adempiere all'incombente istruttorio riferito, precisando che l'omessa esecuzione di quanto disposto sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone:

- lo svolgimento da parte dell'amministrazione resistente degli incombenti istruttori nei termini indicati in motivazione;
- l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere

Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ciro Daniele Piro

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO